

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino

Prot. n. [...]

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Progetto SCINTILLE – Rigenerazione urbana aree situate fuori dal centro storico – Affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), delle prestazioni specialistiche di natura geologica e di archeologia preliminare, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per l'intervento di "Riqualificazione del Giardino Basevi e dello spazio di accesso" nel Rione di San Giacomo.

AGGIUDICATARIO: [...]

CUP: F92B24000500002

CIG: [...]

Premesso che con determinazione dirigenziale n. [...] è stato affidato a [...] il servizio in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.,

tutto ciò premesso;

tra il **COMUNE DI TRIESTE**, rappresentato dall'arch. **Eddi DALLA BETTA**, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 82 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e [...] (Cod. Fisc. e Part. IVA [...] con sede a [...] in via [...] n. [...], rappresentato dal Legale Rappresentante [...] nato a [...] il [...], domiciliato per la sua carica presso la menzionata sede di [...], in seguito detta più brevemente anche "Professionista",

si conviene e stipula il seguente:

CONTRATTO D'INCARICO PROFESSIONALE

ART. 1) - OGGETTO DELL'INCARICO

L'oggetto dell'incarico consiste nello svolgimento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), comprensivo delle prestazioni specialistiche di natura geologica e di archeologia preliminare, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) nell'ambito del "Progetto SCINTILLE" per l'intervento di "Riqualificazione del Giardino Basevi e dello spazio di accesso" nel Rione di San Giacomo, come meglio specificato al successivo Art. 3 (Descrizione delle prestazioni).

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 ed ai suoi Allegati e ss.mm.ii., nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP") ed a ogni norma o regolamento che divenissero applicabili durante lo svolgimento dell'incarico.

Anche ai fini dell'articolo 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dell'Art. 24 (Definizione delle controversie) del presente contratto il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente [...].

ART. 2) – OBBLIGHI LEGALI

Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente. Il Professionista si obbliga ad eseguire l'incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nonché secondo le indicazioni impartite dai referenti dell'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure di competenza a questi ultimi.

Il Professionista incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al precedente capoverso. Lo stesso è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'articolo 1 della L. 14.01.1994, n. 20.

ART. 3) – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nell'esecuzione del presente incarico, il Professionista si obbliga al totale rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento – a titolo esemplificativo e non esaustivo – alle disposizioni richiamate nei punti seguenti:

- L. 05.02.1989, n. 13 – Barriere architettoniche negli edifici privati.
- L. 05.02.1992, n. 104 – Diritti, assistenza e integrazione delle persone disabili.
- D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada.
- D.P.R. 16.12.1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- D.P.R. 24.07.1996, n. 503 – Eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici.
- D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Art. 65 e ss.) – Testo Unico Edilizia.
- D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 – Testo Unico Ambientale.
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici.
- D.Lgs. 31.12.2024, n. 209 – Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici.
- L.R. 09.05.1988, n. 27 – Osservanza delle disposizioni sismiche regionali.
- L.R. 05.12.2005, n. 29 – Normativa sul commercio e somministrazione alimenti/bevande.
- L.R. 23.02.2007, n. 5 – Riforma dell'urbanistica e disciplina di edilizia e paesaggio.

- L.R. 11.08.2009, n. 16 – Costruzioni in zona sismica e tutela fisica del territorio.
- L.R. 11.11.2009, n. 19 – Codice regionale dell'edilizia.
- D.M. 14.06.1989, n. 236 – Requisiti tecnici per il superamento delle barriere architettoniche.
- Dirett. P.C.M. 12.10.2007 – Riduzione rischio sismico del patrimonio culturale.
- D.P.Reg. 27.07.2011, n. 0176/Pres. – Regolamento di attuazione dell'art. 3 della L.R. 16/2009.
- D.P.Reg. 20.01.2012, n. 18 – Regolamento di attuazione del Codice regionale dell'edilizia.
- D.M. 22.08.2017, n. 154 – Regolamento appalti pubblici di lavori nei beni culturali.
- D.M. 17.01.2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).
- D.P.Reg. 24.04.2018, n. 0111/Pres. – Piano Paesaggistico Regionale (PPR FVG).
- Circolare RGS n. 33 del 13.10.2022 – Guida operativa sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).
- D.M. dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'approvazione e l'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) – verificare i CAM in vigore visionando il sito dedicato del Ministero.
- Regolamenti Comunali – Regolamenti edilizi, urbanistici e di igiene locali.

Il Professionista incaricato avrà comunque l'obbligo di adeguare la propria attività a eventuali norme o regolamenti applicabili che entreranno in vigore durante lo svolgimento dell'incarico.

Nello svolgimento delle attività, il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione condivisa delle scelte progettuali nel loro divenire e poter concordare le decisioni sui singoli problemi tecnici che dovessero insorgere nel corso del presente incarico.

Le suddette attività saranno svolte dal Professionista nell'ambito della redazione degli elaborati progettuali del PFTE e delle prestazioni specialistiche dell'intervento di "Riqualificazione del Giardino Basevi e dello spazio di accesso", ivi compresi tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di progettazione di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm.ii.. Gli elaborati devono essere redatti nel rigoroso rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, in modo da garantirne la conformità necessaria all'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso degli Enti preposti, anche ai fini della verifica del progetto. Qualora si rendano necessarie modifiche, adeguamenti o integrazioni agli elaborati a causa di vizi, carenze o omissioni progettuali originarie, il Professionista vi provvederà tempestivamente a propria cura e carico, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. In ogni caso restano ferme le disposizioni di cui all'Art. 4 (Responsabilità per errori od omissioni progettuali e rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 41, comma 8-bis del D.Lgs. 36/2023).

Il Professionista è tenuto ad utilizzare l'edizione 2026 dell'elenco dei prezzi unitari redatto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in vigore dal 1° luglio 2026 ed approvata con delibera della Giunta regionale n. 728 del 22 maggio 2026. Per quanto qui non contemplato, si applica l'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice, alla firma del presente contratto, il Professionista produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale. Il Professionista è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. [...] rilasciata in data [...] da [...] con massimale di Euro [...] per sinistro.

Il Professionista è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'articolo 1176 del Codice civile e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del committente.

Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP nell'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, comprese eventuali sedute con detti organi per l'illustrazione del progetto. Laddove risultasse necessario organizzare momenti di condivisione con la cittadinanza, incontri con i portatori di interesse o partecipazioni a eventi legati al progetto, tali attività, si intenderanno interamente ricomprese nel corrispettivo onnicomprensivo pattuito e, pertanto, non daranno diritto a compensi ulteriori, maggiorazioni o rimborsi di alcun genere.

Il Professionista è altresì obbligato a effettuare almeno un preventivo e dettagliato sopralluogo presso le aree e gli immobili oggetto dell'intervento, al fine di prendere piena e completa conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni ambientali e di ogni circostanza locale che possa influire sull'esecuzione delle prestazioni. Tutti gli oneri, le spese e il tempo necessari per lo svolgimento di tale sopralluogo – inclusa la redazione di eventuali verbali, relazioni o documentazioni fotografiche correlate – si intendono a totale carico del Professionista e interamente remunerati nel corrispettivo globale pattuito, senza diritto a rimborsi o compensi aggiuntivi.

Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del medesimo decreto, relativamente al livello progettuale posto a base di gara.

Gli elaborati e i fascicoli progettuali dovranno essere consegnati in formato cartaceo in singola copia e su supporto informatico, sia in formato .pdf non modificabile, sia nei rispettivi formati nativi editabili

(quali .docx, .dwg, .dxf). In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista incaricato si impegna a:

a) Produrre un minimo di n. 1 copia cartacea di ogni elaborato che dovesse rendersi necessario durante il corso della progettazione, di ogni altro atto connesso o allegato, nonché tutte le copie necessarie all'ottenimento dei pareri previsti dalla normativa vigente;

b) Fornire, unitamente alla documentazione cartacea, copia degli elaborati su supporto informatico in formato standardizzato PDF e in formato editabile nativo che risulti pienamente compatibile con i software in uso presso il Comune di Trieste per la progettazione e la gestione degli appalti di lavori (STR Vision CPM, OpenOffice, Libre Office);

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria esclusiva di tutti gli elaborati prodotti dal Professionista ed è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, dei modelli, dei file grafici e di tutti i risultati dell'incarico, ivi compreso il diritto di modificare, integrare, completare o affidare a terzi il proseguimento della progettazione, senza che ciò possa dar luogo a rivendicazioni o compensi aggiuntivi da parte del Professionista.

Il Professionista incaricato nomina, laddove non già presente, un proprio referente quale soggetto qualificato che lo rappresenti verso l'Amministrazione.

ART. 3.1) – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Il Professionista, sulla base del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), che si intende già recepito, provvederà ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 a redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (di seguito "PFTE"), secondo i principi specificati all'articolo 6 dell'Allegato I.7.

Il PFTE sarà quindi costituito dai seguenti elaborati, in accordo con l'articolo 6, comma 7, dell'Allegato I.7, e le lettere di seguito specificate:

a) Relazione generale;

b) Relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

c) Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all'Allegato I.8;

d) Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a Valutazione di impatto ambientale (VIA);

e) Relazione di sostenibilità dell'opera;

f) Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;

g) Modelli informativi e relativa relazione specialistica, sulla modellazione informativa nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;

h) Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;

i) Computo estimativo dell'opera;

- l) Quadro economico di progetto;
- m) Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- n) Cronoprogramma;
- o) Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- p) Capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- q) Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- r) Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) Per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- t) Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

Ulteriori elaborati:

- Elaborato tecnico della copertura (articolo 6, L.R. 16.10.2015, n. 24, ove pertinente);
- Asseverazioni progettista (rispetto normativa edilizia/urbanistica, ecc).

Ulteriori studi/elaborati migliorativi offerti in sede di gara (Criterio "Metodologia della Progettazione"):

- a) Elaborazione del Quadro di coerenza tra obiettivi del PIRU, del DIP e del DOCFAP e soluzioni progettuali del PFTE;
- b) Studio dell'accessibilità universale e dell'inclusione degli spazi (con verifica dei percorsi pedonali esistenti, vialetti e scale, della fruibilità delle aree gioco e per l'attività fisica, e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), esteso alla sicurezza e continuità dell'accesso al giardino dall'esterno, con particolare riferimento alla ridefinizione dell'incrocio tra le vie San Giacomo in Monte, P. Veronese e L. Frausin ai fini della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, integrato dall'Elaborazione dell'Abaco dei componenti di arredo urbano e delle attrezzature ludico-sportive (inclusi i giochi quali il ping pong) con relative schede tecniche;

- [..];

- [..].

Il PFTE, completo dei pareri necessari, sarà sottoposto alla procedura di verifica e successiva validazione da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, cui seguirà la formale approvazione del progetto. Resta inteso che l'avvio dell'iter di verifica e la successiva validazione del progetto rimangono subordinate all'effettivo reperimento dei finanziamenti necessari per tale attività.

Per l'intera durata dell'incarico e fino alla scadenza dei termini contrattuali, il Professionista garantirà la propria reperibilità nei giorni feriali e in orario d'ufficio tramite recapito mobile, posta elettronica ordinaria e certificata, con l'obbligo di risposta alle comunicazioni scritte entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dal ricevimento, fino alla scadenza dei termini di cui all'Art. 8 (Durata dell'incarico e termini) del presente contratto.

La redazione del PFTE comprenderà le attività, le indagini e le verifiche di qualsiasi tipo a essa propedeutiche, in accordo con quanto disposto dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e dai suoi Allegati.

Il Professionista effettuerà i sopralluoghi necessari per raccogliere i dati e le informazioni utili alla redazione del PFTE, coordinandosi con il RUP e con il personale dell'Amministrazione per l'accesso alle aree interessate dall'intervento.

Per quanto attiene alla sicurezza in fase di progettazione, si rimanda a quanto specificato al successivo all'Art. 3.2 (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione) del presente contratto.

ART. 3.2) – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Le relative attività devono essere svolte in stretta conformità alle disposizioni di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii.. In particolare, per l'espletamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il Professionista assume l'obbligo di adempiere a quanto segue:

a) Redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC): elaborare il documento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii., i cui contenuti minimi devono rispettare dettagliatamente le prescrizioni specificate nell'Allegato XV del medesimo decreto;

b) Predisposizione del Fascicolo dell'opera: predisporre il fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera, in conformità ai contenuti definiti all'Allegato XVI del decreto. Tale documento deve raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento UE del 26 maggio 1993;

c) Coordinamento con il progettista: coordinarsi con il Professionista responsabile della progettazione al fine di integrare, negli elaborati progettuali, le misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle lavorazioni previste, con particolare riguardo alle interferenze tra le diverse fasi esecutive e alla gestione delle aree di cantiere in contesto urbano.

ART. 3.3) – PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI TIPO GEOLOGICO E RELATIVE OPZIONI

L'attività principale è costituita dalle seguenti specifiche prestazioni:

a) Sopralluogo e rilievo delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area di intervento;

b) Redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica, in conformità alla normativa vigente (NTC 2018 e relative istruzioni applicative) e alle indicazioni per le scelte progettuali.

Le attività sopra elencate devono essere eseguite sotto la diretta responsabilità del Professionista incaricato, il quale deve possedere le necessarie qualifiche di legge e comprovate capacità tecnico-procedurali, con particolare riferimento alle procedure finalizzate al rilascio di pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

La prestazione specialistica di tipo geologico e geotecnica si intenderà correttamente adempiuta qualora le risultanze delle relazioni consentano l'adozione di scelte progettuali, chiare, definite e formalmente condivise con la Stazione Appaltante. Il Professionista si impegna ad adeguare i propri elaborati, senza oneri aggiuntivi, qualora gli enti competenti o la Stazione Appaltante riscontrino motivate non conformità normative o carenze tecniche oggettive che impediscano l'ottenimento dei pareri necessari o la prosecuzione della progettazione.

In caso di necessità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di attivare prestazioni integrative per l'esecuzione di indagini e approfondimenti, di seguito elencati:

c) Esecuzione di indagini geognostiche (scavi esplorativi, sondaggi o prove in sito) con rilievo stratigrafico, acquisizione fotografica, verbale descrittivo e prelievo di campioni, compreso il successivo e completo tombamento dei siti d'indagine;

d) Prova di permeabilità in sito a carico variabile, in conformità alla norma A.G.I., da eseguirsi negli scavi geognostici alle profondità di 0,5 m e 1,0 m dal piano di campagna (p.c.) e, ove ritenuto necessario dal geologo responsabile in ragione delle risultanze stratigrafiche, ad ulteriori profondità;

e) Caratterizzazione chimico-fisica delle terre e rocce da scavo (terreno sciolto) ai sensi del DPR 13.06.2017, n. 120, con l'applicazione del set analitico minimale comprensivo di: residuo a 105°C, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Cromo esavalente, Idrocarburi leggeri ($C < 12$), Idrocarburi pesanti ($C > 12$), IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), Ferro, Manganese, Cianuri, Fluoruri e Amianto;

f) Qualificazione dei terreni di scavo mediante apposita relazione tecnica;

Nell'ipotesi di attivazione di tali indagini, la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica di cui al punto b) dovrà necessariamente tenere conto dei risultati delle indagini eseguite e della caratterizzazione dei parametri geotecnici di progetto, oltre che delle indicazioni per le scelte progettuali, in conformità alla normativa vigente (NTC 2018 e relative istruzioni applicative).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 6 e dell'articolo 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, l'attivazione della suddetta opzione potrà avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando per la ripetizione di servizi analoghi. Il corrispettivo massimo per tali prestazioni integrative dovrà rispettare il limite indicato dal quadro economico alla voce B.1.2 – il quale già include le spese e la cassa previdenziale –, dedotto l'importo già previsto per la realizzazione delle prestazioni principali di cui alle lettere a) e b).

Qualora la Stazione Appaltante decida di avvalersi di tale opzione, il Professionista sarà obbligato a eseguire le prestazioni integrative alle medesime condizioni contrattuali, normative e metodologiche del presente atto.

Il corrispettivo per le prestazioni integrative sarà soggetto al medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara per l'affidamento del PFTE.

L'esercizio dell'opzione relativa alle prestazioni specialistiche di natura geologica non costituisce un diritto in capo al Professionista, restando la Stazione Appaltante del tutto libera di non procedere all'affidamento dei servizi successivi o di avviare autonome procedure di scelta del contraente, senza che il Professionista possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o di compenso a qualsiasi titolo.

In caso di attivazione delle prestazioni opzionali, il Professionista sarà tenuto ad adeguare ed estendere la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo precedente, garantendo la copertura dei nuovi massimali e dei rischi connessi ai livelli di progettazione e coordinamento integrativi richiesti.

ART. 3.4.) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI TIPO ARCHEOLOGICO

L'attività è costituita dalle seguenti specifiche prestazioni:

a) Ricerca e analisi della documentazione storica, cartografica, archivistica e bibliografica relativa all'area di intervento;

b) Redazione della relazione archeologica preliminare necessaria all'avvio della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, da trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per il rilascio del relativo parere.

L'attività dovrà essere svolta da un archeologo abilitato e iscritto nelle apposite fasce degli elenchi del Ministero della Cultura (MiC), in possesso dei requisiti di legge, di comprovata esperienza nelle procedure di VPIA e piena conoscenza della normativa di tutela dei beni culturali.

La prestazione specialistica di tipo archeologico, come sopra descritta alle lettere a) e b), si intenderà correttamente adempiuta con la consegna della relazione archeologica preliminare redatta in conformità ai requisiti dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e idonea all'ottenimento del parere della competente Soprintendenza.

In caso di parere non favorevole, ovvero qualora l'Ente di tutela rilasci un parere favorevole condizionato all'esecuzione di indagini archeologiche dirette (sondaggi, saggi stratigrafici) nell'ambito della procedura di VPIA ai sensi dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, la Stazione Appaltante provvederà ad affidare tali prestazioni ulteriori mediante una separata procedura, previa richiesta e valutazione di appositi preventivi di mercato. Pertanto, tali prestazioni integrative non sono ricomprese nel presente incarico.

Resta in ogni caso a carico del Professionista l'obbligo di redigere, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, eventuali chiarimenti o integrazioni esclusivamente documentali richiesti dall'Ente di tutela per il rilascio del parere.

ART. 4) – RESPONSABILITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI E RIMEDI RISARCITORI AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 8-BIS DEL D.LGS.

36/2023

Qualora in sede di verifica del progetto ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm.ii., ovvero in qualunque altro momento antecedente o successivo alla stessa, siano accertati errori, inesattezze od omissioni nei documenti progettuali, la Stazione Appaltante ordina al Professionista, ai sensi dell'articolo 41, comma 8-bis, del medesimo Decreto, la rielaborazione e la correzione tempestiva degli elaborati viziati. Tale attività di adeguamento e reintegrazione in forma specifica deve essere eseguita dal Professionista a propria cura ed esclusivo carico, senza ulteriori costi, oneri o pretese di compensi aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, entro il termine perentorio assegnato dal RUP in relazione all'entità delle modifiche.

L'adempimento dell'obbligo di rielaborazione in forma specifica non esonera in alcun modo il Professionista dalla responsabilità per i danni diretti o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante a causa dell'errore progettuale (ivi inclusi i maggiori costi di esecuzione dell'opera o varianti). Tali danni resteranno integralmente coperti e risarcibili a valere sulla polizza assicurativa della responsabilità civile professionale del Professionista; la Stazione Appaltante si riserva di attivare le tutele assicurative e richiedere il risarcimento per la quota parte o per l'intero importo del danno non emendabile con la sola correzione documentale.

Qualora il Professionista non provveda alla rielaborazione entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante, previa formale diffida ad adempiere, potrà affidare a soggetti terzi le modifiche necessarie, addebitando i relativi costi al Professionista inadempiente. Restano ferme l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, nonché la segnalazione alle autorità competenti.

ART. 5) – COLLABORAZIONI

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti terzi per l'espletamento dell'incarico, ferma e impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità nei riguardi del Comune di Trieste per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente Art. 3 (Descrizione delle prestazioni). L'Amministrazione sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità verso i terzi, riconoscendo quale unica controparte contrattuale e tecnica il Professionista incaricato. Rientrano tra le collaborazioni di cui al presente articolo anche le prestazioni specialistiche di tipo geologico e archeologico (regolate rispettivamente ai precedenti Artt. 3.3 e 3.4), restando il Professionista l'unico referente e responsabile per la qualità, la coerenza e la completezza dei relativi elaborati.

Della nomina dei collaboratori, dipendenti o consulenti specialistici, il Professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'avvio delle relative attività, ai fini della presa d'atto da parte del RUP. Il RUP potrà formulare motivata obiezione entro il medesimo termine, esclusivamente in presenza di cause ostative oggettive quali incompatibilità, conflitti di interesse o mancato possesso dei requisiti professionali previsti dal presente contratto per la specifica prestazione. Decorso il termine senza comunicazioni, la nomina si intende accettata.

Resta inteso che l'utilizzo di eventuale personale di assistenza, sostituti o specialisti per tutte le operazioni oggetto del presente incarico sarà regolato mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e i soggetti interessati. Il relativo compenso economico rimane ad esclusivo e totale carico del Professionista, il quale dichiara di averne tenuto debitamente conto nella formulazione della propria offerta; pertanto, nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante oltre al corrispettivo onnicomprensivo stabilito al Art. 16 (Determinazione dei corrispettivi).

ART. 6) – RAPPORTI CON ENTI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI A RETE

Il Professionista si impegna a verificare la presenza di sottoservizi e reti tecnologiche esistenti (idriche, fognarie, elettriche, del gas, telecomunicazioni) nell'area di intervento, provvedendo in via preliminare alla consultazione del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del D.Lgs. 15.02.2016, n. 33, e rapportandosi successivamente con gli enti gestori competenti per l'acquisizione delle relative planimetrie e delle informazioni utili alla redazione del PFTE. Le richieste agli enti gestori devono essere inoltrate formalmente e con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista per la consegna degli elaborati progettuali; la mancata o tardiva risposta da parte dei gestori deve essere documentata e tempestivamente comunicata al RUP.

Le attività di cui al presente articolo sono finalizzate all'individuazione e alla rappresentazione grafica delle interferenze tra le reti esistenti e le opere progettate, nei limiti propri del livello di progettazione affidato (PFTE); la risoluzione delle interferenze individuate sarà demandata ai livelli progettuali successivi. Tali attività sono eseguite a totale cura e carico del Professionista e si intendono interamente comprese nel corrispettivo globale pattuito, fermo restando l'obbligo di informare tempestivamente il RUP degli esiti di tutte le verifiche condotte.

ART. 7) – NATURA DEL CORRISPETTIVO, SPESE E INVARIANZA DEL COMPENSO

Il corrispettivo professionale stabilito per la redazione del PFTE ha natura di prezzo fisso, invariabile e onnicomprensivo. In conformità al D.M. 17.06.2016, all'Allegato I.13 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, e all'offerta economica formulata in sede di gara, le parti convengono che tutte le spese (quali, a titolo esemplificativo, trasferte, vacanze, indennità, partecipazione a riunioni varie, oneri di riproduzione cartacea e supporti informatici) sono da intendersi conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo medesimo. Con la sottoscrizione del presente atto, il Professionista rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità o diritto che

non sia specificatamente liquidato in forza del contratto, fatto salvo unicamente quanto previsto al successivo Art. 17 ([Adeguamento dei corrispettivi](#)).

Trattandosi di prestazione intellettuale a esecuzione istantanea, l'affidamento è escluso dall'applicazione dei meccanismi di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36. Nel caso in cui l'importo stimato delle opere dovesse subire incrementi dovuti a fluttuazioni dei prezzi di mercato, aggiornamenti dei prezziari o evoluzioni dei computi metrici estimativi, il compenso del Professionista rimarrà fisso e immutato, senza diritto ad alcun adeguamento o integrazione. Resta fatto salvo il solo caso di varianti sostanziali all'opera, espressamente ordinate per iscritto dalla Stazione Appaltante, che modifichino l'oggetto del contratto o introducano nuove categorie di prestazioni precedentemente non pattuite. In tale specifica eventualità, la variazione del compenso sarà previamente quantificata dal RUP nel rispetto del principio dell'equo compenso e formalizzata tra le parti.

Il Professionista rinuncia a qualsiasi maggiorazione o indennizzo previsto per l'incarico parziale o per l'eventuale interruzione o revoca dell'incarico stesso, qualora ciò avvenga per motivi non imputabili a dolo o colpa grave della Stazione Appaltante, fermo restando esclusivamente il diritto al pagamento delle prestazioni sino a quel momento correttamente eseguite, consegnate e approvate dal RUP.

ART. 8) - DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

Il presente contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua stipula e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi del presente contratto.

Il Professionista, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'Art. 3 ([Descrizione delle prestazioni](#)), si impegna a rispettare la seguente scadenza:

- **FASE 1: Esame preliminare:** entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio delle attività (escluse dal computo le sole festività nazionali di calendario), il Professionista è tenuto a trasmettere i primi schemi progettuali, al fine di verificare con il RUP la corretta impostazione dell'andamento della progettazione. Tale verifica preliminare è finalizzata all'accertamento della coerenza, completezza e coordinamento della prima impostazione degli elaborati e, previo rilascio del nulla osta da parte del RUP, costituisce presupposto necessario ai fini della liquidazione del corrispondente acconto economico, secondo le modalità e i termini di cui all'Art. 18 ([Modalità di corresponsione dei corrispettivi](#)) del presente contratto.

- **FASE 2: Consegnà formale del PFTE:** entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio delle attività (escluse dal computo le sole festività nazionali di calendario), il Professionista è tenuto alla consegna formale di tutti gli elaborati costituenti il PFTE, in conformità a quanto previsto dall'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e dai documenti di gara. A seguito di tale consegna, il RUP effettua la verifica della completezza formale della documentazione. Al riscontro positivo di

tale regolarità (intesa come mera presenza di tutti i documenti richiesti) e conseguente nulla osta del RUP, il Professionista potrà emettere fattura per il secondo acconto economico, secondo le modalità e i termini di cui all'Art. 18 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi) del presente contratto.

- FASE 3: Valutazione tecnica approfondita dei contenuti del PFTE:

Contestualmente al riscontro formale di cui alla Fase 2, si apre la fase di valutazione tecnica approfondita dei contenuti della documentazione progettuale da parte del RUP. Tale attività ha natura esclusivamente istruttoria e di controllo interno e non costituisce, in nessun caso, attività di verifica del progetto ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023. A fronte degli eventuali rilievi formulati dal RUP o dalle sue strutture di supporto, nonché alle prescrizioni e modifiche emerse in sede di Conferenza di Servizi ovvero espresse dai vari Enti competenti sul progetto, il Professionista è tenuto ad apportare le modifiche, integrazioni o correzioni richieste senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. Tali adeguamenti dovranno essere eseguiti entro il termine perentorio assegnato dal RUP in relazione all'entità degli stessi. La relativa quota a titolo di terzo acconto economico sarà fatturabile solo a seguito del completo e corretto adeguamento del progetto alle richieste avanzate. L'adeguamento è condizione per l'accettazione formale degli elaborati propedeutica al successivo e distinto iter di verifica del progetto ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm.ii..

- FASE 4: Adeguamento degli elaborati in esito alla verifica del progetto ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023: Il procedimento di verifica del progetto non è di competenza del Professionista. Questa fase consiste nell'eventuale adeguamento degli elaborati del PFTE a fronte di richieste di modifiche, correzioni o integrazioni avanzate dalla Stazione Appaltante in esito alla verifica stessa, anche ai fini della successiva validazione del progetto da parte del RUP. Il Professionista è tenuto ad apportare tali adeguamenti a propria cura e carico, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, entro il termine perentorio assegnato dal RUP in relazione all'entità degli stessi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare il suddetto procedimento di verifica entro il termine massimo di 36 mesi dalla formale consegna e accettazione degli elaborati della FASE 3, previo effettivo reperimento dei finanziamenti necessari per tale attività. Durante tale periodo il Professionista non potrà avanzare pretese, indennizzi, maggiorazioni o riserve di alcun genere. Decorso inutilmente tale termine senza che la verifica sia stata avviata, il saldo del 10% verrà liquidato all'affidatario, previo rilascio da parte di quest'ultimo di un'asseverazione di regolare esecuzione delle attività fino ad allora svolte, in conformità alle norme tecniche di progettazione derivanti da leggi e regolamenti nazionali e regionali. Nello specifico, tale asseverazione dovrà attestare il rispetto delle norme UNI vigenti all'epoca dell'esecuzione del servizio e applicate nella progettazione.

La Stazione Appaltante può ordinare, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone alla risoluzione, il Professionista ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Professionista al di fuori dei casi espressamente citati.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, nel rispetto e con le conseguenze di cui all'articolo 123 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36.

Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui all'Art. 4 ([Responsabilità per errori od omissioni progettuali e rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 41, comma 8-bis del D.Lgs. 36/2023](#)) del presente contratto.

ART. 9) - OPZIONE PER L'AFFIDAMENTO SUCCESSIVO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 6 e dell'articolo 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di attivare l'opzione per l'affidamento successivo, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, della ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto.

Nello specifico, tale opzione ha per oggetto l'affidamento delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relative al medesimo intervento di "Riqualificazione del Giardino Basevi e dello spazio di accesso" nel Rione di San Giacomo, da attivarsi a seguito della positiva conclusione, verifica e validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) oggetto del presente affidamento principale, previo reperimento delle risorse finanziarie.

Qualora la Stazione Appaltante decida di avvalersi di tale opzione, il Professionista sarà obbligato a eseguire le superiori prestazioni alle medesime condizioni contrattuali, normative e metodologiche del presente atto.

Il corrispettivo per le prestazioni di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza sarà determinato applicando le tabelle dei corrispettivi di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016, come dettagliato nel quadro economico, soggetto al medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara per l'affidamento del PFTE.

L'esercizio della presente opzione non costituisce un diritto in capo al Professionista, restando la Stazione Appaltante del tutto libera di non procedere all'affidamento dei servizi successivi o di avviare autonome procedure di scelta del contraente, senza che il Professionista possa

avanzare alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o di compenso a qualsiasi titolo.

In caso di attivazione delle prestazioni opzionali, il Professionista sarà tenuto ad adeguare ed estendere la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo precedente, garantendo la copertura dei nuovi massimali e dei rischi connessi ai livelli di progettazione e coordinamento integrativi richiesti.

ART. 10) – COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

Nel corso dello svolgimento della progettazione, il Professionista si impegna a partecipare periodicamente, alla presenza del RUP, alle riunioni di coordinamento allargate ai soggetti interessati, nonché a qualsiasi altro incontro o riunione in cui la presenza del Professionista medesimo sia ritenuta necessaria o opportuna dal RUP.

ART. 11) – PENALI

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, l'Ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- Nell'ipotesi di omessa esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: la percentuale del 5,00% (cinque per cento) dell'onorario della prestazione;

- Nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: la percentuale dell'1,00 ‰ (uno per mille) dell'onorario per ciascun giorno di ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza, ai sensi dell'articolo 126 D.Lgs. 31.03.2023, n. 36.

- Nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ad un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro, in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10,00% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'1,00 ‰ (uno per mille) ad un massimo del 5 ‰ (cinque per mille) del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10,00% (dieci per cento) del valore economico della prestazione medesima. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento. In caso di superamento del 10,00% (dieci per cento), il committente ha la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per gli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente, né per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio o affidate a terzi per rimediare a errori o omissioni, nonché di interessi, more o altri oneri che la medesima Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Professionista incaricato.

ART. 12) – RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

Il Professionista incaricato è tenuto alla massima riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, con riferimento alle informazioni e notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36. Egli è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento dell'incarico, nonché della loro riservatezza, conservazione e salvaguardia.

È fatto espresso divieto al Professionista di divulgare informazioni o comunicare direttamente con gli organi di stampa, i mass media e qualsiasi canale di comunicazione digitale, telematico, web o social network. Salvo esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente, è altresì preclusa al Professionista incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, i documenti e gli elaborati tecnici, amministrativi o contabili in corso di redazione o già redatti, prima che gli stessi siano stati formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Tale divieto non opera nei confronti dei competenti uffici e degli organi esecutivi e di governo dell'Amministrazione committente medesima.

Il Professionista ha l'obbligo di astenersi dal partecipare a procedure connesse all'incarico nelle quali versi in situazione di interesse, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Professionista incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che

siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo o impedimento, anche solo potenziale, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista incaricato prende atto che i propri dati personali, raccolti per la stipula e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dall'Amministrazione committente nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché dei diritti e delle condizioni da essi derivanti.

Il Professionista rinuncia espressamente fin d'ora a qualsiasi diritto sul materiale prodotto in base al presente atto, il quale rimane di esclusiva proprietà del committente, che potrà disporne liberamente.

ART. 13) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma del successivo Art. 26 ([Tracciabilità dei flussi finanziari](#)), il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. Ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. Inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della relativa determinazione di pronuncia. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto medesimo, qualora il Professionista incaricato contravvenga alle condizioni contrattuali, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

È facoltà inoltre del committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all'Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'Art. 3 ([Descrizione delle prestazioni](#)).

In particolare, il contratto può essere risolto in danno all'incaricato in uno dei seguenti casi:

- a. Accertamento della violazione delle prescrizioni dell'Art. 12 ([Riservatezza, coordinamento, astensione](#)) commi 1, 2, 3 o 4;
- b. Revoca o decadenza dell'iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza; in caso di Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c. Perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. Applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e. Violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f. Accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'Art. 22 ([Subappalto](#));
- g. Accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
- h. Superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'Art. 11 ([Penali](#));
- i. Nei casi previsti dal D.Lgs 31.03.2023, n. 36.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatte salve le ipotesi di risoluzione immediata di diritto previste dalla legge; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

In ogni ipotesi, non sarà riconosciuto al Professionista incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state regolarmente verificate, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14) – RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso, il Professionista incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento, il rimborso delle spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico e il pagamento di un decimo (10%) del corrispettivo relativo alla parte di prestazione non ancora eseguita. Gli elaborati parziali consegnati divengono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. 06.09.2011, n. 159). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 della norma sopra indicata, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

È in facoltà del Professionista recedere dal contratto qualora la prosecuzione dell'incarico sia resa oggettivamente impossibile da gravi,

documentati e imprevedibili motivi di forza maggiore non a lui imputabili. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con adeguata motivazione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il Professionista avrà diritto al corrispettivo per le sole attività di progettazione completate e riconosciute come utilmente utilizzabili dal committente.

Ove l'interruzione anticipata dell'incarico non sia sorretta dai motivi di forza maggiore di cui al comma 3, o sia comunque imputabile a colpa, negligenza o fatto del Professionista, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti, ivi inclusi i maggiori costi per il riaffidamento dell'incarico a terzi e i pregiudizi economici derivanti dal ritardo nei termini di attuazione dell'opera o dalla perdita di finanziamenti pubblici.

ART. 15) – INCOMPATIBILITÀ

Per il Professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine Professionale di appartenenza.

Al riguardo, il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente, né con le figure professionali incaricate dalla committenza e afferenti alle opere in questione.

Qualora il Professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., con particolare riguardo all'articolo 53, commi 7 e 8, relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora il Professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, assuma la qualifica di dipendente pubblico, dovrà darne immediata comunicazione al committente e ottemperare a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, trasmettendo il relativo provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza all'Amministrazione comunale.

Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i propri collaboratori.

ART. 16) – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 17 [\(Adeguamento dei corrispettivi\)](#), i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, in quanto determinati in sede di procedura di affidamento. Il Professionista incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

È stabilito un corrispettivo per onorari e spese per tutte le prestazioni descritte al precedente Art. 3 [\(Descrizione delle prestazioni\)](#) e per quelle

che ad esse sono riconducibili direttamente e indirettamente, pari a Euro [...], comprensivo di spese conglobate forfetarie.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a seguito dell'offerta formulata in sede di gara sull'importo complessivo dato dall'importo definito nel prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto di affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali) di cui al DM 17/06/2016 e ss.mm.ii..

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

ART. 17) – ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Qualora, in caso di successivo frazionamento o di successiva interruzione dell'incarico per un motivo legittimo, sia necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti alla data di stipula, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, nel rispetto dei limiti inderogabili di cui alla vigente disciplina in materia di equo compenso.

L'onorario relativo all'attività di progettazione non potrà subire alcuna variazione, incremento o indennizzo di sorta a causa del prolungamento dei tempi di redazione, controllo o revisione degli elaborati, anche qualora tali prolungamenti derivino da proroghe o sospensioni concesse dalla Stazione Appaltante, ovvero dai tempi necessari al rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni da parte degli enti competenti.

ART. 18) – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

L'importo per l'incarico risulta come da offerta pervenuta tramite E-Appalti – tender [...] – rfq [...] “[...]”, allegato al presente atto sotto la lettera “[...]” e sua parte integrante e sostanziale, a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'I.V.A. nella misura di legge del 22%.

I corrispettivi, così come stabiliti all'Art. 16 (Determinazione dei corrispettivi), eventualmente adeguati ai sensi dell'Art. 17 (Adeguamento dei corrispettivi) e diminuiti delle penali di cui all'Art. 11 (Penali), sono corrisposti secondo le seguenti scadenze e modalità:

Progettazione PFTE – Coordinamento sicurezza progettazione PFTE:

a) **20% (venti per cento) del totale, in acconto:** alla consegna formale, da parte del Professionista, dei primi schemi progettuali, in conformità a quanto previsto per la FASE 1, previo nulla osta da parte del RUP;

b) **40% (quaranta per cento) del totale, in acconto:** alla consegna formale, da parte del Professionista, di tutti gli elaborati costituenti il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), in conformità a quanto previsto per la FASE 2, previa verifica della completezza formale e conseguente nulla osta del RUP;

c) **30% (trenta per cento) del totale, in acconto:** a conclusione della valutazione tecnica approfondita dei contenuti del PFTE da parte del RUP (di cui alla FASE 3) — resta inteso che tale attività non costituisce adempimento di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36

— e del completo e corretto adeguamento degli elaborati alle richieste avanzate entro il termine perentorio assegnato dal RUP, nonché alle prescrizioni e modifiche emerse in sede di Conferenza di Servizi ovvero espresse dai vari Enti competenti sul progetto, previo rilascio del relativo nulla osta;

d) **10% (dieci per cento) del totale, a saldo:** al termine delle attività di cui alla FASE 4, ovvero a seguito del completo, corretto e tempestivo adeguamento degli elaborati del PFTE a fronte di eventuali modifiche, correzioni o integrazioni richieste in esito al procedimento di verifica del progetto ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023, e ai fini della successiva validazione del progetto da parte del RUP, previo rilascio del relativo nulla osta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare il suddetto procedimento di verifica entro il termine massimo di 36 mesi dalla formale consegna e accettazione degli elaborati della FASE 3, previo effettivo reperimento dei finanziamenti necessari per tale attività. Durante tale periodo il Professionista non potrà avanzare pretese, indennizzi, maggiorazioni o riserve di alcun genere. Decorso inutilmente tale termine senza che la verifica sia stata avviata, il saldo del 10% verrà liquidato all'affidatario, previo rilascio da parte di quest'ultimo di un'asseverazione di regolare esecuzione delle attività fino ad allora svolte, in conformità alle norme tecniche di progettazione derivanti da leggi e regolamenti nazionali e regionali. Nello specifico, tale asseverazione dovrà attestare il rispetto delle norme UNI vigenti all'epoca dell'esecuzione del servizio e applicate nella progettazione.

Il pagamento è in ogni caso tassativamente subordinato all'esito positivo della verifica della regolarità contributiva (DURC o Cassa Professionale) in corso di validità.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva. L'accredito avverrà sul conto corrente indicato al successivo all'Art. 26 ([Tracciabilità dei flussi finanziari](#)); con ciò, questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'Art. 19 ([Garanzie e Assicurazioni](#)) e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali o contributivi.

ART. 19) – GARANZIE E ASSICURAZIONI

Il Professionista incaricato ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi del D.Lgs 31.03.2023, n. 36, apposita cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contenute nel presente contratto. Tale garanzia, pari al 10,00% (dieci per cento) del valore del servizio appaltato, è stata emessa da [...] con polizza n. [...], per l'importo garantito di Euro [...] ([...]/[...]). Ogni successiva variazione della polizza deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 14.08.2012, n. 137. Tale polizza dovrà essere rinnovata o

mantenuta fino alla conclusione dell'incarico, come definito all'Art. 8 (Durata dell'incarico e termini).

Il Professionista consegna, ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, al momento della stipula del presente contratto, copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Tale polizza dovrà avere efficacia dalla data di stipula del presente contratto sino alla data di conclusione delle prestazioni contrattuali, coincidente con il positivo completamento delle attività di adeguamento della FASE 4 e il conseguente rilascio del nulla osta finale del RUP.

La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 43, Allegato I.7 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione degli elaborati progettuali che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante, nuove spese di progettazione ovvero maggiori costi nelle successive fasi progettuali o esecutive.

La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti del Professionista. Nel caso di associazioni di professionisti, la polizza prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della Legge 04.08.2017, n. 124.

ART. 20) – COORDINAMENTO E VIGILANZA

La sorveglianza sull'esecuzione del servizio affidato sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Pianificazione Territoriale tramite il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che potrà essere coadiuvato anche da soggetti esterni a supporto della vigilanza sulla esecuzione dell'appalto.

ART. 21) – ADEMPIMENTI LEGALI

Il Professionista incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:

a. Non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e relativi allegati;

b. Non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'Ordine Professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Il Professionista incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

ART. 22) – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti da medesimo articolo 119 e dagli atti di gara.

Il Professionista *[inserire "ha indicato" oppure "non ha indicato"]* attività che intende subappaltare.

ART. 23) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, il Professionista incaricato e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Trieste, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018 (in vigore dal 13.06.2018), e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e ss.mm.ii.. Entrambi i codici sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" al link "Codice disciplinare e codici di comportamento". La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione di diritto o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del Professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., attestando di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, a ex dipendenti del Comune di Trieste che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione nei tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego.

ART. 24) – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, le quali non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Nelle more della risoluzione delle controversie, il Professionista incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo l'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

ART. 25) – DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Il Professionista incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto a [...] in via [...] n. [...], indicando quale domicilio digitale il seguente indirizzo PEC: [...]. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista incaricato.

Il Professionista incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Ogni comunicazione, richiesta ed ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al capoverso 2 si intende effettuato al Professionista incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmessa al RUP di cui al capoverso 3.

ART. 26) – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'articolo 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori o subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori o subcontraenti assumono i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando il conto corrente che il Professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto, indicando altresì il soggetto delegato a sullo stesso. La comunicazione del conto corrente dedicato, conservata in atti, contiene le generalità e i codici fiscali dei soggetti delegati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) **B87H10**, dovranno obbligatoriamente riportare il CUP: **F92B24000500002** e il CIG: [...].ACE9.

ART. 27) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito dall'Art. 13 [\(Risoluzione del contratto\)](#) del presente atto, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- Ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

- Inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare un danno nella regolare realizzazione della prestazione.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della relativa determinazione di pronuncia. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state regolarmente approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

ART. 28) – SPESE E CLAUSOLE FINALI

Tutte le spese del presente accordo, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, etc), con la sola eccezione dell'I.V.A., sono a totale carico dell'aggiudicatario, intendendosi qui espressamente richiamato l'articolo 8 del DM 19.04.2000, n. 145, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro [...] ([...]/[...]), oltre alla cassa previdenziale e all'I.V.A. in misura di legge.

L'imposta di bollo viene assolta mediante pagamento tramite modello F24 ELIDE.

Il presente atto, in quanto soggetto all'I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, parte 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile in quanto sia applicabile, l'affidataria, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del presente atto: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 e 28 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con n. [...] allegati ("[...]") e ("[...]"), letto approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

arch. Eddi Dalla Betta
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale

Operatore economico
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EDDI DALLA BETA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 31/08/2026 12:05:28